

il lucro) vietata dalla Costituzione è solo quella dei singoli soci ma non anche dell'ente, perchè il Costituente dicendo fini di speculazione privata ha voluto infatti escludere che il profitto, eventualmente prodotto dalla società nei suoi rapporti con i terzi, fosse distribuito sotto forma di utili ai singoli soci, ma non anche il profitto della cooperativa, il quale invece è auspicabile, perchè solo così questa potrà essere sufficiente e più competitiva nei confronti delle altre imprese capitalistiche riuscendo pure a costituire il proprio patrimonio, condizione questa indispensabile per poter continuare a svolgere, nelle odierne condizioni economiche sociali, quella funzione sociale attribuitagli dalla Costituzione".

(Romboli R. "Problemi costituzionali nella Costituzione")

E ciò significa, secondo la dottrina costituzionalista, che l'impresa cooperativa deve, in una economia di mercato, produrre ricchezza come l'impresa ordinaria, ma destinarla a fini sociali e non a valorizzare i capitali investiti.

Infine anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115 del 24/26 marzo 1993, esaminando gli artt. 8 ed 11 della nuova legge n. 59/92 sulla cooperazione, ha ritenuto, sia pure incidenter tantum, che tali disposizioni "contengono i modi e le forme di concreta espressione della solidarietà mutualistica nella destinazione degli utili".

Ed infatti la nuova legge (59/1992), in una più puntuale applicazione dell'art. 45 della Costituzione, superando la solidarietà delle origini limitata ai soli soci, ha rafforzato la funzione sociale della cooperazione, prevedendo l'istituzione di Fondi per la promozione e lo

sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa, alimentata dai contributi dovuti dalle cooperative e loro consorzi nella misura del 3% degli utili netti annuali durante la loro esistenza e dai patrimoni devoluti, sempre obbligatoriamente, degli enti stessi in caso di liquidazione.

Significativamente la contribuzione obbligatoria è stata inserita nell'art. 2536 del cod. civ., per evidenziare, contrariamente a quanto sostenuto dalla teoria tradizionale, che la mutualità deve avere un legame con il dato sociologico, quale elemento strutturale dell'impresa cooperativa. Legame questo rafforzato con la normativa fiscale, che ha disposto, modificando la lettera c) dell'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/47, la devoluzione disinteressata dei patrimoni residui ai predetti "fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione".

*Allegato 3***LA DISCIPLINA FISCALE DELLE COOPERATIVE**

La disciplina fiscale vigente per le cooperative, le mutue, le associazioni e le fondazioni è diversa, perchè diverse sono la loro configurazione giuridica, la loro rilevanza costituzionale ed il sistema di vigilanza, rafforzato con la legge n. 59/92 per le cooperative.

Pur tenendo presenti le opportune distinzioni connesse alla diversa configurazione giuridica dell'impresa cooperativa e delle associazioni, può essere utile una descrizione del peculiare regime fiscale delle cooperative in quanto esso può costituire un valido punto di riferimento per una moderna disciplina fiscale tesa a favorire tutte quelle iniziative che operano nel sociale.

Come è noto, ai fini delle imposte dirette, le cooperative, comprese le sociali, sono disciplinate dal titolo III del D.P.R. n. 601/73 e dall'art. 12 della legge n. 904/77.

Viceversa, ai fini della funzione sociale prevista dalla Costituzione ed esaminata nel precedente paragrafo, è necessario approfondire la "ratio" dell'art. 12 della legge n. 904/77 e, come strumento compatibile con i limiti fissati dalla Costituzione (assenza del lucro soggettivo), i prestiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 601/73.

L'art. 12 della legge 904/77, in correlazione con l'art. 14 del D.P.R. n. 601/73, costituisce una esatta applicazione del precetto costituzionale

perchè disponendo l'indivisibilità delle riserve e, in caso di scioglimento della cooperativa, la devoluzione disinteressata del patrimonio ai fondi mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione, tende nello stesso tempo, a fugare "i fini di speculazione privata" ed a fornire alle cooperative, che sono prevalentemente società di persone, un mezzo di autofinanziamento per il conseguimento dei loro fini sociali.

Ne consegue che i soci delle cooperative rette e disciplinate dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, per soddisfare i bisogni della categoria sociale cui appartengono quali consumatori, lavoratori, piccoli e medi imprenditori (i cui redditi personali sono soggetti regolarmente a tassazione), rinunziano agli utili eventualmente prodotti dalla cooperativa, per costituire un patrimonio cooperativo, strumento permanente al servizio dei soci di oggi e di domani ed indispensabile, affinché la cooperativa possa competere sul mercato e, conseguentemente, continuare a svolgere la funzione sociale attribuitale dalla Costituzione.

Pertanto tali cooperative non potranno mai avere capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, perchè "concorrono" direttamente "alle spese pubbliche", nel senso che i soci cooperatori, a differenza dei soci capitalisti non potendo dividere il reddito accantonato nè durante la vita della società nè all'atto dello scioglimento della stessa in quanto si sono obbligati a destinarlo a fini di pubblica utilità (fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), non potranno mai avere, singolarmente, il possesso

del reddito sotto qualsiasi forma. Infatti, in caso di scioglimento, avranno diritto al rimborso del solo valore nominale della quota versata. In armonia con la sua "ratio", sopra illustrata, il ripetuto art. 12 della 904, non dispone che gli utili destinati a riserve indivisibili sono esenti, ma, rettamente, che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi".

Tale tesi è stata confortata:

a) dal Parlamento, con l'art. 17 della Legge delega 29 dicembre 1990 n. 408, modificato dall'art. 9, 1° comma, lettera c) della legge n. 413/91, che ha chiarito: "Non costituisce comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile '51 n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904".

E' vero che la delega è inattuata, ma trattasi pur sempre di principi generali che fin quando non vengono espressamente abrogati fanno parte dell'ordinamento giuridico.

b) Dai Prof. Zamagni ed Uckmar che, intervenendo nel noto dibattito sulla tassazione delle riserve indivisibili, hanno,

autorevolmente, messo in luce le differenze tra il regime del capitale nelle società lucrative ed in quelle cooperative, nonché il fondamento di carattere sostanziale del regime di intassabilità delle riserve indivisibili, il quale non può essere definito come agevolazione.

c) Dalle conclusioni della ricerca del “Centro di ricerche tributarie dell’impresa” della “Bocconi” che testualmente ritengono:

“non manifesta capacità contributiva quella ricchezza che, per definizione, è indirizzata a fini pubblici”, e nella specie, prosegue lo studio, “non è dubbio che la ricchezza destinata a fini di rilievo costituzionale quali quelli mutualistici, non costituisce valido indice di capacità contributiva”. Ne consegue, sempre secondo l’autorevole ricerca, che “le riserve destinate a dare concreta attuazione alle finalità di sviluppo delle imprese cooperative e a realizzare la funzione sociale dell’impresa mutualistica non devono essere assoggettate ad imposizione”. (pp. 112 - 114)

L’art. 13 del titolo III del D.P.R. n. 601/73 e successive modificazioni e integrazioni dispone che le società cooperative devono operare all’atto della corresponsione degli interessi, una ritenuta del 12, 50% a titolo di imposta, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non superino per ciascun socio la somma di lire 40 milioni.

Tale limite è elevato a lire 80 milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo.

Anche l'applicazione di tale disciplina è subordinata all'osservanza delle altre condizioni previste dall'art. 14 del D.P.R. N. 601/73.

La norma fissa un doppio vincolo: limite quantitativo del prestito, che ne qualifica la natura di risparmio popolare; la sua finalizzazione al conseguimento degli scopi della società e pertanto il suo impiego per fini certamente produttivi e sociali, è capitale di credito e, pertanto, non è remunerato con la divisione degli utili.

Di qui l'equiparazione della tassazione degli interessi corrisposti ai soci prestatori a quella dei possessori dei titoli pubblici confermata dall'art. 18, primo comma, ultima parte della citata legge 29 dicembre 1990, n. 408.

2. La consistenza del fenomeno cooperativo in Italia

La rappresentazione complessiva della consistenza del fenomeno cooperativo in Italia poggia su un'analisi di dati che deve tenere conto sia delle fonti dalle quali trarre le informazioni necessarie, sia della possibilità di approcci differenti (più complessivamente sociale l'uno, squisitamente economico l'altro) di valutazione.

Per dare un quadro sintetico delle fonti di informazione - oltre ai dati in possesso dell'Istituto di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti e quelli ricavati dalle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presso il Ministero delle Finanze - si può ricordare che quelle essenziali sono rappresentate dalle "Statistiche della cooperazione", curate dalla Direzione Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro, che prendono a riferimento i dati desunti dall'Archivio anagrafico e dallo Schedario Generale della Cooperazione e dalla banca dati Cerved, società di informatica delle Camere di Commercio italiane.

Tra queste due fonti si rilevano differenze che, oltre ad avere una motivazione inerente i diversi criteri che presiedono alla raccolta dei dati, sono anche alla base della possibilità, come già ricordato, di differenti approcci valutativi. Infatti i dati dell'Archivio anagrafico, che indicano l'avvenuta iscrizione delle cooperative, presso il registro del Tribunale, e quelli dello Schedario, che testimoniano l'avvenuta iscrizione delle cooperative nel Registro prefettizio, indicano un totale di 159.417 al 1990, mentre quelli Cerved si attestano su 70.840 imprese al 31.12.1992.

I dati, dell'Archivio anagrafico, costituiscono l'insieme più ampio di riferimento che testimonia la rilevanza sociale del fenomeno cooperativo nel Paese: la propensione, imprenditoriale associata in forma cooperativa distinta su base territoriale e per settori di attività, all'attività.

I dati Cerved, invece, tracciano un quadro dando conto dell'insieme delle cooperative effettivamente operanti da un punto di vista strettamente economico.

In un recente studio, il CENSIS ha utilizzato e confrontato i dati ricavati dalle diverse fonti disponibili, effettuando anche operazioni di omogeneizzazione, ad esempio riclassificando i codici di attività utilizzati dal Cerved (mutuati dall'ISTAT) attraverso una serie di accorpamenti fra le diverse attività economiche per consentire i confronti con le sezioni indicate nelle "Statistiche" del Ministero del Lavoro.

L'evidenza è, comunque, quella del forte iato tra numero delle cooperative che dall'Archivio anagrafico risultano iscritte al Tribunale e numero delle cooperative attive.

Per ottenere un quadro unico del fenomeno cooperativo in Italia, si dovrà pervenire ad un osservatorio sistematico, qualificato e costantemente aggiornato in modo da fornire, con la massima trasparenza possibile, lo stato del movimento cooperativo.

I vari prospetti elaborati da questa Divisione, utilizzando i dati trasmessi dagli Uffici provinciali del lavoro così come inseriti nell'Archivio anagrafico delle società cooperative, si riferiscono al livello regionale e seguono la composizione settoriale prevista all'articolo 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ancora non integrata dalle sezioni ottava e nona perché non inserite nel programma di acquisizione dati del Centro di elaborazione del Ministero del lavoro. Essi sintetizzano la consistenza numerica del fenomeno cooperativo al 31 dicembre 1992.

Nelle tabelle 1 e 3, nella sezione "mista", attesa la peculiarità della loro attività di raccolta del risparmio fra il pubblico e di esercizio del credito, sono specificamente indicate le cooperative di credito (banche popolari e casse rurali ed artigiane).

La tabella 1 comprende tutte le cooperative e loro consorzi che, alla data del 31 dicembre 1992, compongono l'archivio anagrafico delle società cooperative, iscritte o meno nello schedario generale della cooperazione.

La tabella 2 riguarda le cooperative che sono state costituite nel corso dell'anno 1992.

La tabella 3 evidenzia la situazione delle cooperative e loro consorzi che risultano iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione ai sensi dell'articolo 15 del D.L.C.P.S. n. 1577/47 e che rappresentano una parte degli enti compresi nella tabella 1. Lo schedario, che costituisce la base fondamentale delle rilevazioni statistiche del movimento cooperativo, comprende tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi (tenuti distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività delle cooperative) cui si aggiungono le cooperative di credito e quelle di assicurazione che vengono registrate a seguito di comunicazioni inviate al Ministero del lavoro rispettivamente dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato. Nello Schedario sono iscritti anche i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422. Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.

L'iscrizione nel registro prefettizio non costituisce un obbligo giuridico per le società cooperative, ma è loro necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tributarie o di qualsiasi altra natura previste dalla normativa in vigore.

La tabella 4 comprende tutte le società cooperative che non risultano iscritte nello Schedario generale della cooperazione, o perché non abbiano mai richiesto l'iscrizione nel registro prefettizio o perché ne siano state cancellate a seguito di provvedimenti sanzionatori.

La tabella 5 enumera le società cooperative dell'Archivio anagrafico non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Le tabelle 6, 7, 8 e 9 indicano la consistenza numerica delle cooperative aderenti alle Associazioni di rappresentanza riconosciute: Confederazione Cooperative italiane, Lega Nazionale Cooperative e Mutue, Associazione Generale Cooperative Italiane, Unione Nazionale Cooperative Italiane. Una tabella riepilogativa delle cooperative aderenti alle quattro Associazioni consente di avere il dato complessivo della loro consistenza numerica.

La tabella 10 indica il numero delle cooperative inserite nella tabella 1, che si trovano in fase di liquidazione, a seguito di scioglimento per una delle cause previste dall'articolo 2448 del codice civile o per atto di autorità, con o senza nomina di liquidatore.

La tabella 11 enumera le cooperative per le quali è in corso la procedura fallimentare.

La tabella 12 evidenzia le cooperative che risultano aver presentato il bilancio relativo al biennio 1991/1992 presso gli Uffici del lavoro o presso gli Uffici delle Regioni a statuto speciale e che, pertanto, si presumono in attività.

La tabella 13 infine indica il numero delle cooperative che sono state sottoposte ad ispezione ordinaria nell'anno 1992, con esclusione di quelle aventi sede nelle Regioni a statuto speciale dove la vigilanza è demandata alla Regioni stesse.

Le predette tabelle sono state integrate da 3 prospetti riassuntivi della consistenza numerica delle cooperative dell'Archivio anagrafico (TAV. 1), di quelle che hanno depositato l'atto costitutivo (TAV. 2) e di quelle iscritte nello Schedario Generale della Cooperazione (TAV. 3), negli anni dal 1982 al 1992.

Il numero delle società cooperative nell'anno della presente rilevazione ha registrato solo un piccolo incremento rispetto all'anno precedente: infatti, a fronte di n. 4.947 cooperative cancellate dal Registro delle società, presso il tribunale, ne risultano costituite solamente 5.062 con un aumento di appena 115 unità.

Per quanto riguarda la composizione settoriale non si sono registrate grosse variazioni rispetto alla tendenza degli anni precedenti. Le cooperative iscritte nello Schedario Generale della Cooperazione (destinatari delle agevolazioni tributarie o di altra natura) hanno raggiunto nel 1992 il numero di 102.336, con un decremento di n. 2.666 enti rispetto all'anno precedente.

Con riferimento alla distribuzione territoriale è da notare un sostanziale mantenimento di tendenza degli insediamenti fra le regioni settentrionali, meridionali ed insulari.

Si tenga infine presente che alla data del 31 dicembre 1992 le cooperative non aderenti ad alcuna Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, e per-

tanto direttamente sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ammontavano a 111.674, su un totale di 160.492 cooperative esistenti.

In conclusione si deve ancora una volta evidenziare come il settore della cooperazione rappresenti in Italia una realtà in lento ma costante sviluppo che, consentendo ai propri soci la partecipazione attiva ad una imprenditorialità mutualistica, determina un valido contributo alla crescita economica e sociale del Paese.

Tab. 1 - Società cooperative che al 31 dicembre 1992 compongono l'archivio anagrafico (iscritte e non iscritte nello schedario generale della cooperazione)

COOPERATIVE RIPARTITE PER ATTIVITA' STATUTARIA									
Regione	Sezione 1	Sezione 2	Sezione 3	Sezione 4	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 7		Totale
	Consumo	Prod. Lav.	Agricole	Edili	Trasporto	Pesca	Mista Varie	Credito	
PIEMONTE	551	1.084	756	1.814	40	2	1.097	29	5.373
VALLE D'AOSTA	7	17	71	75	2	-	119	5	296
LOMBARDIA	1.815	2.212	1.028	7.706	215	28	3.519	128	16.651
TRENTINO ALTO ADIGE	250	330	322	397	1	-	403	157	1.860
VENETO	462	1.294	1.292	1.670	103	106	1.015	89	6.031
FRIULI VENEZIA GIULIA	180	646	524	339	10	12	152	40	1.903
LIGURIA	178	748	289	1.003	34	52	354	2	2.660
EMILIA ROMAGNA	477	1.421	2.630	1.583	186	40	2.565	81	8.983
ITALIA SETTENTRIONALE	3.920	7.752	6.912	14.587	591	240	9.224	531	43.757
TOSCANA	739	1.613	790	3.709	103	40	1.741	59	8.794
UMBRIA	121	633	408	572	29	14	202	10	1.989
MARCHE	123	692	485	817	23	45	550	24	2.759
LAZIO	802	4.816	1.629	17.148	262	114	2.805	76	27.652
ITALIA CENTRALE	1.785	7.754	3.312	22.246	417	213	5.298	169	41.194
ABRUZZO	120	1.175	603	1.363	46	42	470	38	3.857
MOLISE	21	238	232	293	12	2	103	10	911
CAMPANIA	354	6.186	2.379	6.896	265	134	980	114	17.308
PUGLIA	273	3.449	2.235	5.653	233	170	1.280	58	13.351
BASILICATA	115	951	494	1.104	41	2	558	29	3.294
CALABRIA	124	1.674	1.158	1.916	11	83	567	57	5.590
ITALIA MERIDIONALE	1.007	13.673	7.101	17.225	608	433	3.958	306	44.311
SICILIA	765	7.830	5.262	7.848	539	443	3.549	121	26.357
SARDEGNA	133	1.817	1.051	1.439	49	139	240	5	4.873
ITALIA INSULARE	898	9.647	6.313	9.287	588	582	3.789	126	31.230
TOTALE ITALIA	7.610	38.826	23.638	63.345	2.204	1.468	22.269	1.132	160.492
valori percentuali	4,74	24,19	14,73	39,47	1,37	0,91	13,88	0,71	100,00

Tab. 2 - Società cooperative che nel 1992 hanno depositato l'atto costitutivo ai fini della pubblicazione nel BUSC

COOPERATIVE COSTITUITE NEL 1992								
Regione	Sezione 1	Sezione 2	Sezione 3	Sezione 4	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 7	Totale
	Consumo	Prod. Lav.	Agricole	Edili	Trasporto	Pesca	Miste	
PIEMONTE	3	83	7	73	-	-	81	247
VALLE D'AOSTA	-	1	-	4	-	-	15	20
LOMBARDIA	18	128	14	254	9	1	261	685
TRENTINO ALTO ADIGE	3	22	7	39	-	-	38	109
VENETO	8	55	15	54	3	7	60	202
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	40	4	1	-	-	7	55
LIGURIA	1	30	6	7	1	-	15	60
EMILIA ROMAGNA	5	33	22	34	5	5	118	222
ITALIA SETTENTRIONALE	41	392	75	466	18	13	595	1.600
TOSCANA	5	57	10	65	2	-	103	242
UMBRIA	3	24	8	10	-	-	15	60
MARCHE	2	42	9	14	2	-	34	103
LAZIO	31	179	28	356	4	4	246	848
ITALIA CENTRALE	41	302	55	445	8	4	398	1.253
ABRUZZO	2	28	6	15	2	-	25	78
MOLISE	-	22	8	8	1	-	6	45
CAMPANIA	14	254	72	171	9	2	52	574
PUGLIA	5	154	53	123	4	4	64	407
BASILICATA	1	43	5	29	2	-	24	104
CALABRIA	2	103	34	23	-	2	35	199
ITALIA MERIDIONALE	24	604	178	369	18	8	206	1.407
SICILIA	17	357	85	73	7	12	94	645
SARDEGNA	2	97	15	29	-	3	11	157
ITALIA INSULARE	19	454	100	102	7	15	105	802
TOTALE ITALIA	125	1.752	408	1.382	51	40	1.304	5.062

Tab. 3 - Società cooperative dell'archivio anagrafico iscritte nello schedario generale della Cooperazione al 31 dicembre 1992

COOPERATIVE RIPARTITE PER ATTIVITA' STATUTARIA									
Regione	Sezione 1	Sezione 2	Sezione 3	Sezione 4	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 7		Totale
	Consumo	Prod. Lav.	Agricole	Edili	Trasporto	Pesca	Miste Varie	Credito	
PIEMONTE	358	749	629	1.284	19	2	850	24	3.915
VALLE D'AOSTA	2	16	68	59	2	-	103	4	254
LOMBARDIA	1.250	1.409	780	5.969	77	18	2.725	105	12.333
TRENTINO ALTO ADIGE	243	281	300	335	1	-	356	153	1.669
VENETO	290	858	1.067	1.257	79	79	705	79	4.414
FRIULI VENEZIA GIULIA	168	547	499	327	10	11	140	38	1.740
LIGURIA	104	490	206	639	15	30	222	2	1.708
EMILIA ROMAGNA	316	1.073	2.166	1.133	132	28	2.118	62	7.028
ITALIA SETTENTRIONALE	2.731	5.423	5.715	11.003	335	168	7.219	467	33.061
TOSCANA	400	1.060	590	2.665	57	31	1.140	51	5.994
UMBRIA	52	422	275	395	19	13	146	7	1.329
MARCHE	92	546	436	694	17	40	430	22	2.277
LAZIO	277	2.038	1.013	10.180	130	69	1.325	51	15.083
ITALIA CENTRALE	821	4.066	2.314	13.934	223	153	3.041	131	24.683
ABRUZZO	43	732	404	805	32	24	283	25	2.348
MOLISE	7	138	148	179	8	2	68	8	558
CAMPANIA	161	3.263	1.658	4.527	139	72	538	63	10.421
PUGLIA	138	1.942	1.663	3.958	134	118	817	48	8.818
BASILICATA	68	656	356	841	25	1	390	22	2.359
CALABRIA	56	767	617	1.260	6	47	197	32	2.982
ITALIA MERIDIONALE	473	7.498	4.846	11.570	344	264	2.293	198	27.486
SICILIA	222	3.988	3.089	4.346	233	149	1.877	83	13.987
SARDEGNA	54	1.203	731	855	19	107	147	3	3.119
ITALIA INSULARE	276	5.191	3.820	5.201	252	256	2.024	86	17.106
TOTALE ITALIA	4.301	22.178	16.695	41.708	1.154	841	14.577	882	102.336

Tab. 4 - Società cooperative dell'archivio anagrafico non iscritte nello schedario generale della Cooperazione

COOPERATIVE RIPARTITE PER ATTIVITA' STATUTARIA								
Regione	Sezione 1	Sezione 2	Sezione 3	Sezione 4	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 7	Totale
	Consumo	Prod. Lav.	Agricole	Edili	Trasporto	Pesca	Miste	
PIEMONTE	193	335	127	530	21	-	252	1.458
VALLE D'AOSTA	5	1	3	16	-	-	17	42
LOMBARDIA	565	803	248	1.737	138	10	817	4.318
TRENTINO ALTO ADIGE	7	49	22	62	-	-	51	191
VENETO	172	436	225	413	24	27	320	1.617
FRIULI VENEZIA GIULIA	12	99	25	12	-	1	14	163
LIGURIA	74	258	83	364	19	22	132	952
EMILIA ROMAGNA	161	348	464	450	54	12	466	1.955
ITALIA SETTENTRIONALE	1.189	2.329	1.197	3.584	256	72	2.069	10.696
TOSCANA	339	553	200	1.044	46	9	609	2.800
UMBRIA	69	211	133	177	10	1	59	660
MARCHE	31	146	49	123	6	5	122	482
LAZIO	525	2.778	616	6.968	132	45	1.505	12.569
ITALIA CENTRALE	964	3.688	998	8.312	194	60	2.295	16.511
ABRUZZO	77	443	199	558	14	18	200	1.509
MOLISE	14	100	84	114	4	-	37	353
CAMPANIA	193	2.923	721	2.369	126	62	493	6.887
PUGLIA	135	1.507	572	1.695	99	52	473	4.533
BASILICATA	47	295	138	263	16	1	175	935
CALABRIA	68	907	541	656	5	36	395	2.608
ITALIA MERIDIONALE	534	6.175	2.255	5.655	264	169	1.773	16.825
SICILIA	543	3.842	2.173	3.502	306	294	1.710	12.370
SARDEGNA	79	614	320	584	30	32	95	1.754
ITALIA INSULARE	622	4.456	2.493	4.086	336	326	1.805	14.124
TOTALE ITALIA	3.309	16.648	6.943	21.637	1.050	627	7.942	58.156